

fallimento - organi preposti al fallimento Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014

tribunale fallimentare - competenza funzionale - Accertamento del credito nei confronti del fallimento - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Domanda in sede extrafallimentare - Violazione della competenza funzionale - Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Limiti - Mancata impugnazione - Giudicato interno - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014

Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare), l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il gravame proposto dalla curatela fallimentare, evidenziando che il fallimento era sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della curatela medesima, che non aveva mai posto la questione procedurale né nel giudizio riassunto né in grado di appello, ma solo in sede di legittimità).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014